**N. 01384/2013REG.PROV.COLL.**

**N. 00876/2013 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 876 del 2013, proposto da:  Ministero della Salute in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

*contro*

Giuseppe Di Ciommo;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01890/2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Cesaroni Vittorio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente agiva in giudizio davanti al Tar Puglia, sede di Bari, per ottenere la corretta esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari n. 1444/2010 con cui il Ministero della Salute era stato condannato a risarcirgli il danno biologico derivante da emotrasfusione con conseguente contagio da epatite C.

La condanna contemplava *“..una somma a titolo di sorte capitale di Euro 70.151,95, oltre interessi legali dal mese di marzo 1982 fino al soddisfo sulla somma via via rivalutata con cadenza annuale dall’epoca del sinistro fino alla data odierna secondo gli indici ISTAT del costo della vita, in conformità al consolidato principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. del 17.2.1995)”.*

In sede di esecuzione spontanea della condanna il Ministero liquidava sulla somma capitale e, a titolo di accessori, solo gli interessi legali escludendo qualsivoglia voce accessoria a titolo di rivalutazione.

Il ricorrente sosteneva, invece, che trattandosi di debito di valuta, competesse anche la rivalutazione monetaria.

Il Tar riteneva fondato il ricorso sul rilievo che trattavasi di risarcimento del danno biologico come tale, debito di valore e non di valuta e che la rivalutazione in siffatti debiti ha la funzione di sottrarre il creditore dal rischio di svalutazione e di assicurare una somma di danaro, espressione del valore del bene rapportato al momento della liquidazione, rilevando altresì che proprio per tale motivo la liquidazione viene concessa dal giudice anche in assenza di una esplicita domanda.

2.Nell’atto di appello il Ministero della Salute sostiene la erroneità della sentenza del Tar richiamando il tenore letterale della sentenza del giudice ordinario che ha liquidato al ricorrente una somma precisa nel suo ammontare alla quale ha aggiunto i soli interessi e non anche la rivalutazione monetaria.

Il ricorrente non si è costituito.

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2013, dopo la discussione orale alla presenza della sola parte appellante, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

3. L’appello merita accoglimento.

Non appaiono conferenti le considerazioni svolte dal primo giudice sulla natura del danno biologico come debito di valuta e come tale in astratto rivalutabile, assumendo portata del tutto assorbente, ai fini della ottemperanza, l’effettiva statuizione della sentenza del giudice civile da ricavarsi non solo dal dispositivo ma anche dai motivi che lo sorreggono costituenti utili elementi di interpretazione della stessa.

Nel caso in esame il giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad una somma precisa nel suo ammontare e già rivalutata, determinata facendo applicazione delle apposite Tabelle (del Tribunale di Milano del 2003 adottate anche nel Tribunale di Bari) prendendo a base un importo *“devalutato*” alla data dell’anno 1982 (pagg.9 e 10 della sentenza), pervenendo quindi alla determinazione di un importo nella attualità di euro 70.151,95, richiamando (a pag. 11) i principi posti in materia dalla fondamentale sentenza della Cassazione S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712.

Tale sentenza ha statuito che rivalutazione ed interessi hanno natura e funzioni distinte: la prima serve per adeguare il *quantum* effettivo della prestazione risarcitoria al valore del bene perduto dal danneggiato al momento del fatto illecito, recuperando lo scompenso che altrimenti la svalutazione intercorsa fra il momento del subito pregiudizio e quello della sentenza determinerebbe fra i due termini della obbligazione risarcitoria; gli interessi invece possono essere utilizzati come criterio valutativo e equitativo per quantificare il diverso pregiudizio che il danneggiato dimostri di avere sopportato per la ritardata effettiva percezione del suo credito.

Nel caso in esame risulta che la quantificazione stabilita dalla sentenza per le voci di danno era rapportata all'attualità e quindi non era suscettibile di rivalutazione, mentre gli interessi erano stati computati in sentenza sulla somma originaria rivalutata anno per anno in cui la rivalutazione è riferita ai soli fini del calcolo degli interessi stessi.

Ove il ricorrente avesse ritenuto erroneo tale criterio di calcolo avrebbe dovuto proporre appello avverso la sentenza, non avendo ciò effettuato non può chiedere la rivalutazione in sede di ottemperanza.

4. In conclusione l’appello merita accoglimento, la sentenza appellata va riformata, il giudizio di primo grado respinto.

5.Spese onorari dei due gradi atteso l’andamento del giudizio e la peculiarità della fattispecie possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)